



*Professionisti esperti
in materie fiscali
sportive
www.fiscosport.it*

La Riforma dello sport

Il Lavoro Sportivo

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

26 ottobre 2022

I Decreti di attuazione della riforma dello sport

1. **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 5, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;**
2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 6, recante ***misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;***
3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 7, recante ***misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;***
4. **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 8, recante ***semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;***
5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 9, recante ***misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.***

I Decreti – Entrata in vigore (salvo proroghe)

- **D.Lgs.36/21** – entrata in vigore differenziata
 - Lavoro sportivo **1/1/2023**
 - Disciplina enti sportivi (Attività principale e diverse – scopo di lucro etc) **01/01/2023**
 - Abolizione vincolo **31/7/2023** (graduale)
 - **D. Lgs. 37/21** – 01/01/2023
 - **D. Lgs. 38/21** – 01/01/2023
 - **D. Lgs. 39/21** – **31/08/2022**
 - **D. Lgs. 40/21** – 01/01/2022
- } entrata in vigore uniforme

LA RIFORMA DELLO SPORT - LE PAROLE CHIAVE

Registri

Personalità giuridica

Fiscalità

Scopo di lucro

Attività principale e diverse

Lavoratore sportivo e Volontario

definizioni

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs. 36/2021 – Titolo V



26 ottobre 2022



Il regime fiscale dei compensi sportivi

Disciplina attuale

Fino all'entrata in vigore della riforma dello sport

Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi

se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

- **lett. m) :**

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

Comma 2

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Trattamento Fiscale – disciplina attuale

Fino ad € 10.00,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore ➤ Nessuna Ritenuta
Da € 10.000,00 ad € 30.158,27 (ulteriori € 20.658,28)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito) ➤ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito
Compensi superiori a € 30.158,27	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➤ Concorrono alla formazione del reddito del percettore

Si applica il principio di cassa (anno solare)

L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF

Trattamento Previdenziale – disciplina attuale

- Non costituiscono redditi da lavoro
 - completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
-
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
 - Nota INAIL del 19.03.2003

Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

Art 67, c. 1, lett. m) T.U.I.R.: Sono redditi diversi ... se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente

requisito soggettivo

- CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto

- art.35co.6 D.L.207/08 conv.l.14/09 - estensione FSN,DSA,EPS anche per co.co.co. A/G

requisito oggettivo

- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica
- didattica, preparazione e assistenza
- **nelle discipline riconosciute dal CONI**
- collaborazioni coordinate continuative A/G

escluse le prestazioni di lavoro subordinato

- etero-direzione
- potere disciplinare
- disposizione delle energie lavorative

escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale

- professione abituale ancorché non esclusiva

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

- Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso **37 sentenze**, di tenore univoco, ai sensi delle quali:
- **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti** (*"... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..");*
- Sono da escludere dall'area dei redditi diversi **"le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono"**
- La **scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell'articolo 38 Costituzione**; **"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria..."**, indipendentemente dalla qualificazione **giuridico-formale** del rapporto di lavoro.

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

In virtù dell'ipotesi eccezzuativa di cui all'**articolo 67** citato, anche riferita all'obbligo contributivo previdenziale, **non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività**, a condizione che:

- **chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore e lo svolgimento della prestazione "in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale";**
- **il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale** e cioè "in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo".

LA NUOVA DISCIPLINA

**Il Decreto Correttivo
(ad oggi non ancora pubblicato in GU)**

IL LAVORO SPORTIVO – i principi della legge delega 86/2019

- garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico** e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport**;
- riconoscere i principi della **specificità dello sport**, nonché delle **pari opportunità**, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico
- **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- dare riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie.

Il Decreto correttivo della riforma

- **20/09/2021** il Dip. Dello Sport nomina una commissione di tecnici chiamati ad esaminare e sintetizzare i contributi degli operatori del mondo sportivo per elaborare proposte correttive al D.Lgs 36/2021 anche a seguito di ulteriori audizioni. Lavoro ultimato a gennaio 2022 su cui gli uffici preposti intervengono con alcuni aggiustamenti.
- In particolare, sono oggetto di revisione la disciplina del lavoro sportivo, la disciplina della personalità giuridica delle associazioni, la definizione di «attività diverse» e la revisione degli adempimenti (registro attività sportive, bilancio etc)
- **7/7/2022** il Consiglio dei Ministri approva in prima lettura il correttivo al D.Lgs 36
<http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0431.pdf&leg=XVIII#pagemode=none>

Il Decreto correttivo della riforma

- **10/9/2022** la Conferenza Stato Regioni esprime l'intesa sul testo <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-09092022/report/>. Il parere viene pubblicato qui: <http://www.regioni.it/.../sport-come-migliorare-la.../>
- **15-20/09/2022** le commissioni parlamentari hanno approvato il testo del decreto correttivo, con alcune osservazioni. https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1360789&part=doc_dc-allegato_a&fbclid=IwAR0fCzcQck1ZkihA9ERyPTP1qEgVUjmkIVo6pnH1xDG5kKTgt7ByEmd5sVE
- **28/09/2022 Il CdM ha approvato in via definitiva il testo del decreto correttivo**
Si è in attesa della pubblicazione del correttivo in GU

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-40

- Viene fissato il principio ai sensi del quale **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma**
- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, **in relazione alle modalità di svolgimento**, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V

Regola generale

- “Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” (art. 25, c. 5)
- per quanto non regolato diversamente dal decreto “è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 36, c. 2)

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Intervento del correttivo

SONO LAVORATORI
SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni che saranno individuate come necessarie allo svolgimento di attività sportiva con regolamento da adottare da parte di FSN/EPS/DSA
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali

La delibera FGI 11003 del 07/11/2017

Oggetto: collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni – (cessazione effetti 08/02/2018)

- Responsabile dello Sviluppo
- **Direttore Tecnico**
- Ufficiale di gara
- **Allenatore**
- **Preparatore Fisico**
- Video-analista
- Massaggiatore
- Team Manager
- **Direttore Sportivo**
- Addetto alla Segreteria
- Responsabile/addetto all'impianto
- Manutentore dell'impianto
- Contabile
- Addetto alla comunicazione e al marketing
- **Educatore motorio**



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co AG)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie


Accompagnatori

Altre figure non citate (es. i c.d. «fac totum»)

I Volontari

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D. Lgs. 36

si presume la natura di lavoro autonomo, nella forma del co.co.co se:

- a) La durata delle prestazioni non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D.Lgs. 36

Se si superano le 18 ore?

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

Il lavoro sportivo subordinato - Art. 26

E' un contratto di lavoro subordinato «più leggero»

- Può essere a termine (max 5 anni);
- E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti;
- E' ammessa la cessione del contratto (secondo i regolamenti federali);
- E' possibile prevedere una clausola compromissoria;
- Non si applicano una serie di clausole previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione sul lavoro;

CO.CO.CO Amministrativo-gestionali - Art. 37 D.Lgs. 36

- **Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo;**
- Quindi ad esse non si applica la presunzione ex art. 28, c. 2 se durata settimanale è < 18 ore;
- **Devono essere co.co.co «genuine»** (altrimenti opera la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato ordinario);
- Se genuine, si applica il trattamento tributario e previdenziale delle co.co.co sportive;
- **Gli adempimenti restano quelli ordinari** (come oggi): comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi;

I volontari - Decreto correttivo

- Viene eliminata la figura dell'amatore, sostituita da quella del volontario che, come nella disciplina del Terzo Settore, **potrà percepire esclusivamente rimborsi spese;**

LAVORATORE SPORTIVO

- Lavoro **subordinato** (art.2094 c.c.)
- Lavoro **autonomo** (art.2222 c.c.)
- **collaborazione coordinata e continuativa** (art.409 n.3 c.p.c.)

PRESUZIONE DI ONEROSITA'

**Causa di lavoro:
scambio tra lavoro e retribuzione**

COLLABORATORE VOLONTARIO

- comunione di scopo solidaristico, non di lucro
- Il prestatore svolge attività **a titolo gratuito**
- può ricevere esclusivamente rimborsi spese analitici e documentati
- **Devono essere assicurati** per la responsabilità civile verso i terzi

PRESUNZIONE DI GRATUITÀ

**Causa Iudica/associativa:
assenza del rapporto sinallagmatico**

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Possono operare anche nell'attività sportiva, nella formazione, didattica e preparazione degli atleti;
- Le prestazioni degli amatori **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario;
- Possono essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate** sostenute per il vitto, l'alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- Le prestazioni dei volontari **sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro** retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva
- **Devono essere assicurati per RCT** – si applica l'art. 18. c. 2, D.Lgs 117/2017 (codice TS)

Trattamento tributario dei PREMI – Art. 36 c. 6 - ter

- Premi versati a **atleti e tecnici tesserati**;
 - **Per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive;
 - Anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
 - Da parte di CONI – CIP – FSN- DSA – EPS – ASD e SSD.
-
- Si applica l'art. 30, DPR 600/1973;
 - **saranno assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo**;
 - non saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Lavoro subordinato



Reddito lavoro dipendente – artt. 49 e 51 Tuir

Co.co.co



Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art 50 e 52 del TUIR

**Lavoro autonomo
professionale**



Art. 53 e 54 del TUIR + P.IVA (possibile regime forfettario)

**Lavoro autonomo
occasionale**



Art. 67 del TUIR

Per tutte le categorie



Esenzione fiscale primi 15.000,00 € (correttivo)

Lavoro sportivo - Trattamento Previdenziale

Art. 35 D. Lgs 36

- La **gestione previdenziale di riferimento** è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:
- Dipendenti: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti);
 - (solo dilettantismo) Co.co.co, P.IVA ed Occasionali: Gest. Separata INPS;
 - Soggetti iscritti alla gestione «ex ENPALS»: 6 mesi di tempo per optare;

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

- l' esenzione fiscale aumenta (per tutte le tipologie di lavoro sportivo) da 10.000 euro a **15.000 euro**;
- **Fino a 5.000 euro:** esenzione da contributi INPS (solo per co.co.co, P.IVA e occasionali – no per dipendenti);
- **da 5001 a 15.000:** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95;
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali
- Il percipiente deve **autocertificare i compensi percepiti** (ai fini del superamento soglie esenzione);
- **Per i lavoratori dipendenti:** solo esenzione fiscale – no contributiva

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

- Viene prevista – solo per co.co.co, P.IVA e Occ.li - la **riduzione dei contributi previdenziali al 50% per i primi cinque anni**;
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente;
- La riduzione non si applica ai contributi c.d. «minori»
- Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali (sopra 5.000,00 €) saranno le seguenti:
 - ❑ 12% in presenza di altra contribuzione previdenziale
 - ❑ 12,5% + contr.ne «minore» 0,72% + 1,31% = 27,03% per chi è senza copertura previdenziale
- Per i lavoratori dipendenti l'aliquota previdenziale sarà quella «piena» (33%) da subito

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

Contributi aggiuntivi «minori» per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata - inps circ. n. 25 del 11/02/22:

- 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
- 1,31% per il finanziamento della dls coll. (indennità disoccupazione mensile collaboratori)

INAIL: aliquota puntuale da verificare caso per caso – ipotizzabile 5-6 per mille

Rimborsi spese: non concorrono alla formazione del reddito (ed al raggiungimento delle soglie di esenzione) i rimborsi spese analitici e documentati (compresi chilometrici);

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

Lavoratori sportivi con P.IVA

soglie di esenzione

- Se operano solo VS committenti sportivi non ci sono problemi;
- Superata la soglia di esenzione fiscale (15.000,00) possono applicare il regime forfettario fino a 65.000,00 € di fatturato;
- Se operano anche Vs soggetti non sportivi (es. privati o alberghi o palestre commerciali) dovrà essere chiarito come operano le soglie di esenzione, sia fiscale che contributiva

Decreto correttivo

ART.35, c. 8 quater, D.Lgs 36/2021 : sanatoria per il passato

- “Per i rapporti di lavoro sportivo **iniziati** prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

Decreto correttivo

Dipendenti Pubblici (Art. 25 – D. Lgs. 36)

- possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:
 - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
 - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
 - a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
- L'attività può essere retribuita dai beneficiari
 - solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
 - In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

Nuovo art. 28 D. Lgs 36/2021

- Per le co.co.co sportive la comunicazione preventiva ai centri per l'impiego è sostituita dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS;
- Se il compenso annuo non supera i 5.000 Euro non occorre operare la comunicazione preventiva;
- Per le co.co.co sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Per le co.co.co sportive, se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;
- E' previsto che una serie di comunicazioni da effettuare c/o INPS ed INAIL siano operate attraverso il RAS;
- **Il MLPS dovrà emanare appositi decreti attuativi entro il 01/04/2023.**

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

Nuovo art. 28 D. Lgs 36/2021

- **ATTENZIONE: le semplificazioni sono relative alle sole co.co.co sportive**
- NON SI APLICANO A:
 - rapporti di lavoro subordinato;
 - co.co.co Amministrativo/Gestionali.

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Ulteriori conseguenze dell'inquadramento lavorativo

- Sicurezza sul lavoro (DM 81/2008): – DVR – RSP (titolare) – RSA (rappresentante dei lavoratori);
- Medico del lavoro;
- Adempimenti datore di lavoro ORDINARI (comunicazioni preventiva, busta paga etc) per rapporti di lavoro subordinato e co.co.co A/G (rimane invariata la situazione attuale)
- Per lavoratori dipendenti: contrattazione collettiva - Naspi – TFR etc;
- INAIL;
- Privacy;
- Obblighi di informativa;
- Certificazione casellario giudiziale per minori;
- C.U./770;
- etc

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Certificazione casellario giudiziale

- Il ministero della Giustizia aveva escluso dall'obbligo le collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir;
- Dal 01/01/2023 tutti i collaboratori sportivi diventano lavoratori: torna applicabile l'obbligo?

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

ALCUNI ESEMPI DI INCIDENZA DEI NUOVI COSTI

N.B.!!

- Nelle slides che seguono il calcolo degli oneri tributari e previdenziali è operato a livello sostanziale, e non puntuale, ed è finalizzato ad individuare l'effetto economico della riforma sui bilanci dei sodalizi sportivi.
- Il calcolo analitico dei costi dovrà tener conto, caso per caso, delle aliquote puntuali delle addizionali IRPEF, della contribuzione INAIL etc, ma non sposterà l'effetto sostanziale della valutazione.
- Gli esempi sono relativi ad un contratto di lavoro sportivo nella forma della co.co.co.

ESEMPIO N. 1: COMPENSO € 5.000,00

OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

Oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 5-6 per mille)

ESEMPIO N. 2: COMPENSO € 10.000,00

OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 10.000**

DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente IRPEF
- soggetto a inps da € 5.001 a 10.000
(25% * 50%) = 12,25 + 2,03 = 14.53%
5.000 * 14,53% = 726,50
di cui 1/3 a carico dello sportivo e 2/3 della ASD
- **netto per percipiente = 9.757,83 (-2,42%)**
- **> costo per asd/ssd = 484,33 (+ 4,84%)**

Ulteriori oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 5-6 per mille)

ESEMPIO N. 3: COMPENSO € 15.000,00

OGGI

- ritenuta a titolo di imposta dopo i primi 10.000
 - 23% su 5.000 = 1.150 *
 - **costo ASD: 15.000,00**
 - **netto percipiente: 13.850***
- * oltre ad addizionali

DOMANI

- Esente Irpef
- soggetto a Inps da € 5.001 a 15.000
(25%* 50%) = 12,25 + 2,03= 14.53%
10.000 * 14,53% = 1.453,00
di cui 1/3 (484,33) a carico dello sportivo e 2/3 (968,67) della ASD
- **netto percipiente = 14.515,67 (+4,44%)**
- **> costo per asd/ssd = 968,67 (+ 6,46%)**

Ulteriori oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 5-6 per mille)

TABELLA RIEPILOGATIVA – primi 5 anni

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (primi 5 anni)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	435,90	8.290,60	3,63%	7.854,70	-1,82%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	726,50	10.484,33	4,84%	9.757,83	-2,42%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.017,10	12.678,07	5,65%	11.660,97	1,35%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	1.453,00	15.968,67	6,46%	14.515,67	5,45%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	1.888,90	19.259,27	7,00%	16.629,37	3,78%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	2.179,50	21.453,00	7,27%	18.038,50	2,90%

* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 50%

TABELLA RIEPILOGATIVA – a regime

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (a regime)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	810,90	8.540,60	6,76%	7.729,70	-3,38%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.351,50	10.901,00	9,01%	9.549,50	-4,51%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.892,10	13.261,40	10,51%	11.369,30	-1,19%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	2.703,00	16.802,00	12,01%	14.099,00	2,43%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	3.513,90	20.342,60	13,01%	16.087,70	0,40%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	4.054,50	22.703,00	13,52%	17.413,50	-0,66%

* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 100% (27,03%)

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

grazie per l'attenzione



Dott. Giuliano Sinibaldi
Studio Sinibaldi Marinelli
Galleria dei Fonditori n. 3
61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363

email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it

web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata



26 ottobre 2022

